



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 265996 del 7/12/2015

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
PADOVA
roberta.tonellato@pd.camcom.it

e, per conoscenza,

ALL'UNIONCAMERE
ROMA
pierluigi.sodini@unioncamere.it

OGGETTO: Contratto di rete con modello standard tipizzato (dm 122/2014) - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 26/11/2015 codesta Camera segnala il caso che segue.

Con il decreto interministeriale 122/2014 è stato tipizzato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4-ter, del DL 5/2009, il modello standard per l'iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete sottoscritto digitalmente dai contraenti ai sensi degli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).

Con successivo dm del 7/01/2015 sono state approvate le specifiche tecniche per l'attuazione del ridetto dm 122/2014.

E' stata ora richiesta a codesta Camera l'iscrizione di un contratto di rete redatto, appunto, con la forma del citato modello standard tipizzato.

Dall'esame della documentazione presentata è risultato, tuttavia, che la redazione dell'atto è "composita": prima sono stati infatti compilati i riquadri previsti da starweb e dal



programma per la redazione dell'atto standard; poi è stata allegata la copia ottica di un contratto di rete redatto in forma cartacea, con firme autografe dei contraenti, datato 30/04/2015.

Il file che comprende le due parti è firmato digitalmente in data 26/10/2015, mentre la registrazione fiscale è stata effettuata in data 1/10/2015.

Ad avviso di codesta Camera, pertanto, la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete in questione non potrebbe essere accolta, in quanto la registrazione fiscale ha riguardato il contratto cartaceo sottoscritto autografamente (che non ha la forma prevista dal citato DL 5/2009: atto pubblico; scrittura privata autenticata; atto "standard" sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 24 - "firma digitale" - o dell'articolo 25 - "firma digitale autenticata" - del d.lgs. 82/2005) e non il contratto di rete predisposto secondo il modello standard tipizzato di cui al dm 122/2014, sottoscritto digitalmente dai contraenti.

Chiede codesta Camera, a tale riguardo, di conoscere l'avviso di questa Amministrazione, che qui di seguito si espone.

Nell'allegato A del citato dm 7/01/2015 (di approvazione delle specifiche tecniche per l'attuazione del dm 122/2014) è previsto, al paragrafo intitolato "Struttura del modello standard tipizzato in formato elaborabile", quanto segue:

<<Il modello standard tipizzato in formato elaborabile è un file XML firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 82/2005 dai soggetti obbligati alla firma.

Il file XML è conforme allo schema XSD che ha lo scopo di descrivere il modello standard tipizzato per la trasmissione al registro delle imprese.

Il formato di firma digitale da utilizzare è il formato CADES.

La data dell'atto coincide con

- la data della marca temporale digitale se il file XML firmato dagli obbligati è marcato
- la data di registrazione dell'atto se il file XML firmato dagli obbligati non è marcato

Il file XML e la marca temporale digitale devono essere uniti in un unico file secondo lo standard MIME multipart.

Il file in formato MIME multipart contiene

- il file XML, conforme allo schema XSD definito, firmato digitalmente in formato CADES da parte degli obbligati
- la marca temporale digitale del file XML firmato

Il file che rappresenta il modello standard tipizzato digitale in formato elaborabile da trasmettere al registro delle imprese, firmato ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 82/2005 dai soggetti obbligati alla firma, ha estensione XML.P7M; nel caso in cui sia applicata una marca temporale ha estensione XML.M7M.

Il modello standard tipizzato in formato elaborabile deve essere trasmesso al registro delle imprese attraverso una pratica di comunicazione unica; nella modulistica del registro delle imprese, che



accompagna la pratica, il modello standard tipizzato deve essere indicato come documento con codice “B07” e descrizione “ATTO XML”>>.

Sembra evidente che nel caso sottoposto da codesta Camera le indicazioni contenute nel citato paragrafo non sono rispettate.

La parte del file costituita dal contratto cartaceo, sottoscritto autografamente e presentato per la registrazione fiscale, infatti, non corrisponde in alcun modo alla previsione di legge (non é predisposta secondo il modello standard tipizzato, né é firmata digitalmente; non è un atto notarile); mentre la parte del file costituita dal contratto predisposto secondo il modello tipizzato e sottoscritto digitalmente - presentata ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese - non é stata sottoposta a registrazione fiscale.

Al di là di tali aspetti procedurali, che rendono chiaramente irricevibile l'istanza di iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete in questione, va evidenziato, tuttavia, ad avviso della Scrivente, che sembrano sussistere altri elementi di perplessità, di ordine più “sostanziale”, collegati alla anomala tecnica di redazione utilizzata.

L'aver, infatti, le parti predisposto anteriormente un contratto cartaceo impostato secondo una struttura tradizionale (allegato in copia ottica, come detto, al contratto predisposto secondo il modello standard tipizzato) e l'aver poi, successivamente, trasferito brani del primo negli opportuni riquadri del secondo, ha comportato degli effetti assolutamente irrazionali.

Già la numerazione (comunque non indispensabile) non sequenziale delle clausole dell'atto “standard” (dovuta al fatto che la struttura del modello standard tipizzato non é parallela rispetto a quella dell'atto cartaceo tradizionale preventivamente predisposto, dal quale ultimo le clausole stesse sono state “prelevate”) conferisce all'atto “standard” medesimo un andamento “ondivago” (si passa da un non meglio precisato - articolo ? paragrafo ? sezione ? - “1” - “Oggetto del contratto”- a “6” - “Obblighi e diritti delle parti” -, a “7”, “8”, “5”, e così via, in modo del tutto imprevedibile e privo di logica); ma ciò che appare assai più grave è che tale forzato “prelievo” di (alcune, ma non di tutte le) clausole dall'anteriore atto cartaceo ha comportato la presenza, nell'atto “standard”, di prescrizioni che restano prive di riferimento.

E' il caso, a mero titolo di esempio, del “punto 14” del contratto “standard”, dove si dice: <<[...] l'assemblea [...] approva il rinnovo del presente contratto di rete allo scadere del termine di cui al successivo art. 18>>; art. 18 di cui nell'atto “standard” non si trova traccia, in quanto non tutte le clausole dell'anteriore atto cartaceo hanno trovato posto nello schema prefissato del modello standard tipizzato.

Ed è il caso, altresì, sempre a titolo di esempio, del subito precedente rinvio ad un “art. 17”, ugualmente non presente nell'atto “standard” in questione.



Si potrebbe, forse, in un estremo sforzo interpretativo, pensare, al fine di colmare tali lacune, di fare rinvio alle clausole dell'allegato atto cartaceo con firme autografe, al fine di reperire, ivi, il testo dell' "art. 18", dell' "art. 17" e così via.

Ma tale allegato, ai fini in questione, come già chiarito, è *tamquam non esset*: per l'attivazione, infatti, degli effetti collegati alla specifica disciplina pubblicistica dei contratti di rete, debbono essere rispettate tutte le regole di forma e di contenuto dalla stessa previste; risultando, altrimenti, l'atto predisposto, a valenza meramente inter-privatistica; senza, pertanto, possibilità di iscrizione nel registro delle imprese.

Sulla scorta di tali considerazioni la scrivente Direzione generale ritiene di potere esprimere l'avviso che il contratto di rete in esame, predisposto mediante il modello standard tipizzato, debba, al fine di consentirne l'iscrizione nel registro delle imprese, essere profondamente rivisto dalle imprese interessate, al fine di conferirgli logicità, simmetria strutturale e autonoma completezza; che, una volta così rivisto, detto contratto standard debba essere sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti (ed, eventualmente, marcato temporalmente); che, successivamente, detto contratto standard, così sottoscritto ed eventualmente marcato, debba essere sottoposto a registrazione fiscale secondo le seguenti indicazioni, estrapolate dalla guida, predisposta dal sistema camerale, per la redazione dei contratti di rete mediante modello standard tipizzato, reperibile al seguente URL: <http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/> :

<<In caso di contratto redatto in conformità al modello standard tipizzato, il soggetto che si è impegnato alla sua registrazione deve presentare all'Agenzia delle Entrate su supporto informatico (CD/DVD) il contratto in formato elaborabile ovvero il file XML firmato digitalmente (e marcato) e il file PDF contenente la "Rappresentazione a stampa dell'originale informatico">>.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio